

Principio di diritto n. 6

OGGETTO: Articolo 29 del decreto legge n. 179 del 2012 e Decreto 7 maggio 2019 del Ministero dell'economia e delle finanze. Fondi comuni d'investimento mobiliari alternativi.

Una società di gestione del risparmio ha deliberato l'istituzione dei fondi comuni di investimento mobiliari alternativi (FIA) di tipo chiuso non riservati denominati:

- "Fondo X", il cui Regolamento prevede l'emissione da parte del Fondo X di tre classi di quote, le quali possono essere sottoscritte da soggetti passivi IRPEF e IRES residenti e non residenti in Italia che, in linea di principio, possono avere i requisiti per accedere all'agevolazione di cui all'articolo 29 del decreto legge n. 179 del 2012.

- "Fondo Y", il cui Regolamento prevede l'emissione di una sola classe di quote dei due comparti di cui è composto (a loro volta qualificabili come distinti OICR ai fini regolamentari) destinata alla sottoscrizione esclusivamente da parte del Fondo X.

Uno dei due comparti del Fondo Y, il comparto Start-up & PMI innovative, investirà principalmente in società italiane che si qualificano come start-up innovative ai sensi dell'articolo 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 e come piccole e medie imprese innovative ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3.

Con il Decreto 7 maggio 2019 del Ministero dell'economia e delle finanze sono

state estese - in conseguenza della decisione C (2018) 8389 *final* della Commissione europea che ha stabilito che la disciplina di cui all'articolo 29 del decreto legge n. 179 del 2012, come estesa alle PMI innovative dall'articolo 4, comma 9, del decreto legge n. 3 del 2015, è compatibile con il mercato interno, a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera C), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) - le disposizioni di cui al precedente Decreto attuativo del 25 febbraio 2016, limitate alle start-up innovative, anche agli investimenti in PMI innovative aventi le caratteristiche di cui all'articolo 4 del decreto legge n. 3 del 2015 e all'articolo 1, comma 2, lettera c), del Decreto Attuativo 2019 (cd. "PMI Innovative Ammissibili").

Il requisito del 70 per cento, previsto dal citato articolo 29 per considerare "qualificato" un OICR è sufficiente che sia integrato a livello di Comparto Start-up & PMI innovative, secondo un approccio *pass-through* e con effetto demoltiplicativo del Fondo X, rispetto agli investimenti effettuati nel Comparto Start-up & PMI innovative, fermo restando che il beneficio per l'investitore sia riconosciuto per la sola quota parte investita nel comparto start up innovative e PMI innovative Ammissibili.

Il requisito del 70 per cento dovrà essere calcolato considerando la somma degli investimenti in start-up innovative e PMI innovative Ammissibili effettuati dal predetto Comparto.

IL DIRETTORE CENTRALE

(firmato digitalmente)